



Regolamento Comitato per i Gemellaggi

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 28.10.2022

Premessa generale e finalità: le alleanze creative

Il gemellaggio tra città diverse esprime “formalmente” la decisa intenzione da parte delle rispettive amministrazioni e cittadini coinvolti, di costruire significative relazioni di conoscenza, valorizzazione e rispetto delle reciproche identità culturali, per una vicendevole crescita umana, civile, politica ed economica in vista di un’azione comune a difesa e sostegno della pace e della solidarietà. I gemellaggi consentono di rendere operativi i principi sui quali la stessa Unione Europea è fondata, con particolare riferimento alla libertà e alla democrazia, alla responsabilità condivisa di cittadini che in un mondo sempre più globalizzato, attivamente contribuiscono a edificare la propria comunità locale, nazionale e sovranazionale in vista del raggiungimento del bene comune. La cittadinanza attiva è quindi quella principale modalità sulla quale l’amministrazione può puntare per sollecitare, avviare e sostenere la partecipazione dal “basso” in vista di virtuose alleanze creative per l’integrazione e tra i popoli e le città che abitano. **Il presente Regolamento intende ispirarsi e rispettare le linee d’indirizzo dettate in tale materia dai Ministeri della Repubblica Italiana, dall’Unione Europea e dell’ONU**

Art. 1: Costituzione, durata e attività del Comitato

Il Comitato:

- a) viene costituito da apposita delibera del Consiglio Comunale con l’approvazione del presente “Regolamento del Comitato per i Gemellaggi”
- b) propone al Consiglio Comunale entro il mese di settembre di ogni anno la programmazione delle proprie attività annuali, nel rispetto delle finalità di cui in premessa
- c) dà continuità ai gemellaggi, patti di amicizia o quanto ricompreso nella normativa generale che disciplina i rapporti tra le città, già individuati dall’amministrazione prima della costituzione del Comitato stesso
- d) coordina le iniziative programmate con particolare attenzione nella mobilitazione e alla collaborazione con enti, associazioni, gruppi sociali, istituzioni, fondazioni o

- singoli individui presenti nel territorio comunale e/o con altre realtà ritenute importanti per gli scopi del Comitato stesso
- e) programma attività afferenti il piano culturale inteso nella sua accezione più ampia, dalla produzione artistica a quella economica, dalle attività sportive a quelle religiose, ambientali, folcloristiche e tradizionali
 - f) propone al Consiglio Comunale un bilancio preventivo insieme alla proposta di programmazione delle attività e consegna entro il mese di agosto, il bilancio consuntivo
 - g) favorisce la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni del gemellaggio ed una sua larga e consapevole partecipazione alle iniziative
 - h) stimola la partecipazione di soggetti attivi economicamente sul territorio delle città coinvolte per l'incremento e la valorizzazione dei rispettivi sistemi economici

Art. 2: Composizione e funzionalità del Comitato

Il Comitato:

- a) è composto da un numero di persone non superiore a 7
- b) è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato
- c) un suo membro è espressione del gruppo consiliare di maggioranza ed è indicato direttamente dal Sindaco
- d) un membro è espressione della minoranza comunale ed è indicato congiuntamente dai rispettivi rappresentanti
- e) quattro membri sono individuati dalla Giunta comunale mediante apposito bando/manifestazione d'interesse divulgato alla cittadinanza, nel quale sono espressi con trasparenza e chiarezza i criteri, i tempi e le modalità della selezione nonché i compiti e gli obiettivi del comitato stesso
- f) per occasionali e circoscritte iniziative il comitato può essere ampliato in virtù delle necessarie competenze ritenute importanti per il buon esito dell'attività intrapresa (proloco, associazioni, enti, gruppi di interesse, singoli individui, ecc ...)
- g) i suoi membri non devono essere espressione di interessi economici personali, direttamente riconducibili ad attività a scopo di lucro che potrebbero essere interessati dalle iniziative intraprese del comitato stesso, non ricevono nessun tipo di retribuzione, gettone di presenza o alcuna latra forma di compenso
- h) ha un vicepresidente scelto direttamente dal Sindaco all'interno del Comitato
- i) redige un verbale delle riunioni svolte che, di norma, viene affidato a ciascun membro secondo un'equa rotazione e consegnato all'attenzione del sindaco, che lo controfirma, prima della consegna al protocollo del Comune entro 7 giorni dalla riunione stessa
- j) si riunisce nella sede indicata dal Consiglio Comunale e utilizza i mezzi e le risorse che lo stesso decide di assegnargli mediante specifica delibera
- k) sviluppa costanti rapporti con le realtà nazionali/internazionali che si occupano delle attività afferenti i Comitati dei Gemellaggi
- l) il vicepresidente rappresenta il CpG all'interno del Consiglio Comunale (ad

- esclusione dei membri di diritto – il sindaco e due rappresentanti della maggioranza e minoranza)
- m) per realizzare le attività programmate potrà giovarsi, oltre alle somme messe a disposizione dall’amministrazione Comunale, anche di contributi da parte di istituzioni ed enti, privati, sponsorizzazioni, ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e altre fonti di entrata
 - n) per tutto quanto non ricompreso nel presente Regolamento, la Giunta comunale è l’organo istituzionale deputato all’elaborazione e alla comunicazione delle procedure da seguire
 - o) tutti i componenti del comitato svolgono la relativa attività a titolo esclusivamente gratuito.

Art. 3: Attività del Consiglio Comunale

- a) riceve, approva/modifica il piano delle attività proposte dal Comitato per i Gemellaggi (CpG)
- b) individua la sede del CpG, ne organizza l’accesso e l’uso degli strumenti utili alle relative attività (PC, Stampante, Telefono, Rete Internet)
- c) individua e fornisce le risorse finanziarie riconducibili alle attività approvate
- d) in via eccezionale stabilisce eventuali scostamenti da quanto già determinato in termini di risorse finanziarie/strutturali/umane per sostenere le attività del CpG
- e) individua con atto amministrativo dedicato il funzionario del Comune di riferimento per il CpG che dovrà corrispondere a quanto necessario per tutte le pratiche sia amministrative che economiche del CpG stesso e che funge da tesoriere

Art. 4: Attività di rappresentanza

- a) le spese di rappresentanza, come quelle relative all’accoglienza delle delegazioni delle città gemellate, sono tutte a carico dell’amministrazione comunale
- b) di norma, le spese relative agli spostamenti dei membri del Comitato verso le città gemellate sono a carico degli stessi
- c) eventuali rimborsi vengono elargiti secondo le modalità individuate e comunicate dall’amministrazione

Art. 5: Convocazione del Comitato

Il Comitato

- a) è convocato dal Presidente o dal vicepresidente su delega del presidente, comunicando l’ordine del giorno, la sede, le modalità e l’orario a tutti i membri del comitato stesso, almeno sette giorni prima della riunione
- b) può essere convocato senza particolari formalità in caso di urgenza, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o da almeno due terzi dei suoi componenti
- c) si riunisce, di norma, per redigere la programmazione delle attività da proporre al

Consiglio Comunale e il bilancio preventivo, almeno una volta ogni tre mesi e in ogni caso tutte le volte che si riterrà necessario per quanto programmato e per il monitoraggio delle iniziative

- d) Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei propri componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e procedere ai lavori secondo l'o.d.g. stabilito
- e) previo accordo tra tutti i membri, debitamente verbalizzato, può riunirsi anche in modo parziale al fine di dare seguito adeguato ai lavori programmati
- f) è convocato su richiesta dei due terzi dei suoi membri

Art. 6: Stato delle relazioni

Il Sindaco o il membro designato di cui all'art. 2 (vicepresidente) riferisce almeno una volta l'anno, al Consiglio comunale sullo stato delle diverse relazioni, nazionali o internazionali, stipulate dal Comune per informare la cittadinanza sulle diverse attività promosse dal CpG

Art. 7: Cessazioni delle cariche e modifiche al Regolamento

- a) I membri del CpG durano svolgono il loro incarico per 5 anni
- b) Decadono con il termine dell'amministrazione in carica pur gestendo le attività in essere fino alla nomina dei loro sostituti
- c) I componenti del CpG assenti in modo ingiustificato alle riunioni per più di tre volte, decano automaticamente e il presidente deve dargli comunicazione e procedere alla loro sostituzione secondo le modalità individuate dal bando/manifestazione d'interesse pubblicata per il reclutamento
- d) I componenti del Comitato che decidono di dare le dimissioni sono tenuti e notificarle al sindaco e sostituiti secondo le modalità di cui appena sopra
- e) I componenti del Comitato che non corrispondono in modo giustificato agli impegni presi o esprimono comportamenti non coerenti con le finalità espresse in premessa, possono essere destituiti con atto del presidente e sostituiti con le modalità di cui appena sopra
- f) Il presente Regolamento può essere modificato solo da un'apposita delibera del Consiglio Comunale
- g) In caso di scioglimento del CpG, le eventuali attrezzature e gli altri beni di cui disponesse per le sue attività verranno trasferiti all'amministrazione comunale